

COMUNE DI VALLEVE

PROVINCIA DI BERGAMO

COPIA

Codice Ente 10230

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ATTO N. 2 DEL 14.03.2025

OGGETTO: TARI: CONFERMA TARIFFE ANNO 2025
--

L'anno DUEMILAVENTICINQUE il giorno QUATTORDICI del mese di MARZO alle ore 18.30 nella sala consiliare del palazzo municipale di Valleve, a seguito di convocazione del Sindaco, mediante lettera recapitata nelle forme e nei modi di legge, si è riunito, si è riunito, in collegamento da remoto con il Segretario Comunale Dott. De Filippis Vincenzo, il Consiglio comunale in **Prima** convocazione, seduta **Pubblica e** sessione **ordinaria**, sotto la presidenza del Sindaco, Sig. LAZZARINI Gianfranco.

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, DE FILIPPIS Dott. Vincenzo, che provvede ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000, alla redazione del presente verbale.

Dopo che il Segretario Comunale ha eseguito l'appello dei Consiglieri risulta che:

LAZZARINI GIANFRANCO	Presente
CATTANEO MARCO	Presente
BALDINI SILVIA	Presente
BERERA LETIZIA FRANCA	Presente
BERERA MAURO	Presente
CATTANEO ERMANNO	Presente
LOCATELLI STEFANO	Presente
MIDALI DAMIANO	Presente

dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica ne risultano PRESENTI n. 8 e ASSENTI n. 0

Totale presenti 8

Totale assenti 0

Essendo legale il numero dei Consiglieri intervenuti, il Sindaco, Sig. LAZZARINI Gianfranco dichiara aperta la seduta e introduce l'argomento posto al n. 2 all'Ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con l'assistenza del Segretario comunale dott. Vincenzo De Filippis.

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, con decorrenza 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC), ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 e s.m.i. ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- • il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"
- la determinazione n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- la deliberazione n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani";
- la deliberazione n.387/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani".

- la deliberazione n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Aggiornamento biennale (2024- 2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- la determinazione n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF”;

Preso atto che, ai sensi dell'art 3 comma 5 quinquies del DL 228/2021 convertito con modificazioni dalla L.15/2022, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale:

- n. 23 del 27.12.2024 di approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027;
- n. 5 del 03.05.2024 di approvazione, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 aggiornato, il Piano Economico Finanziario 2024-2025;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 7.8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, “fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organi competenti ..”;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle tesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- la deliberazione n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" ha stabilito che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VISTO l'allegato "Tariffe TARI 2025", che costituisce parte integrante di questa deliberazione;

PRESO ATTO dei pareri formulati ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del decreto legislativo 18 Agosto 2000;

Con voti favorevoli ed unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di confermare, per l'annualità 2025 le tariffe TARI 2024 come indicate nell'allegato "Tariffe TARI 2025";
3. di dare atto che sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla Provincia che dovrà essere riscosso unitamente alla Tassa "TARI", nonché la tassa perequativa introdotta da Arera con decorrenza dal 2024;
4. di delegare il responsabile del Servizio Tributi all'invio di copia della presente delibera tariffaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e modalità indicati ai commi 15, 15-bis e 15-ter dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 e ss.mm.ii. per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

SUCCESSIVAMENTE

Il Consiglio comunale, attesa l'urgenza di provvedere, previa distinta e separata votazione favorevole ed unanime, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL T.U. N. 267/2000

Il sottoscritto Lazzarini Gianfranco, nella sua qualità di Responsabile dei Servizi, ai sensi dell'art 49 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime l'istruttoria di competenza, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
Lazzarini p.i. Gianfranco

PARERI DI CONFORMITÀ

Il sottoscritto Dott. Vincenzo De Filippis, nella sua qualità di Segretario comunale, esprime l'istruttoria di competenza, esprime parere favorevole in ordine alla conformità del presente atto allo Statuto comunale ed alle normative vigenti sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Vincenzo De Filippis

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Sindaco
F.to LAZZARINI Gianfranco

Il Segretario Comunale
F.to DE FILIPPIS Dott. Vincenzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale e visti gli atti d'ufficio, certifico io sottoscritto Segretario Comunale che del presente verbale della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi (. . .), per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all'Albo pretorio on line, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 della legge n. 69/2009.

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico, altresì, che il presente verbale in pari data e per la stessa durata è stato pubblicato all'Albo pretorio presso la casa comunale ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.

Dalla residenza municipale di Valleve, . . .

Il Messo Comunale
F.to CARLETTI Roberta
Vincenzo

Il Segretario Comunale
F.to DE FILIPPIS Dott.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che la presente deliberazione proprio perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.gs. n. 267/2000 è divenuta esecutiva il 14.03.2025.

Dalla residenza municipale di Valleve, . . .

Il Segretario Comunale
F.to DE FILIPPIS Dott. Vincenzo

La presente è copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Valleve, _____

Il Segretario Comunale